



Repertorio n.10467

Raccolta n.7048

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto dicembre duemilaventidue.

In Corato, nel mio studio in Via Duomo n.8/A, alle ore nove e minuti quarantotto.

Innanzi a me dott.**FRANCESCO CAPOZZA**, Notaio in Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società con unico socio

"AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA' S.R.L."

con sede in Corato alla Strada Esterna Mangilli a.c., capitale sociale di Euro 961.515,00 (novecentosessantunomilacinquecentoquindici virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.05460050726, iscrizione al R.E.A. n.BA-327175, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifica statuto sociale;

E' PRESENTE

BUCCI RENATO, nato a Bari il giorno 18 luglio 1970, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che ha assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, e comunque per designazione unanime degli intervenuti, l'Amministratore Unico BUCCI RENATO, il quale

CONSTATATO:

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale;

--- che è presente l'unico socio "COMUNE DI CORATO", in persona del Sindaco pro-tempore DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA, titolare dell'intero capitale sociale;

--- che è presente l'Amministratore Unico, in persona del costituito;

--- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente dott.MININNO CATALDO, del Sindaco Effettivo dott.SCARPA NICOLA e del Sindaco Effettivo dott.ssa PATRUNO FILOMENA;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea totalitaria, essendo presente l'unico socio, l'Amministratore Unico, nonché tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara che l'assemblea ha già deliberato sui

Registrato a Bari

il 10/01/2023

al n. 1112/1T

Depositato nel Registro

delle Imprese di Bari

il 10/01/2023

prot. n° 4452/2023

primi due punti all'ordine del giorno e chiede a me Notaio di verbalizzare la riunione in riferimento alle deliberazioni inerenti la modifica dello statuto sociale ed apre la discussione sul relativo punto dell'ordine del giorno.

Lo stesso Presidente, propone all'assemblea di modificare gli articoli 4), 5), 8) e 33) dello statuto sociale e dà ampia illustrazione e lettura delle modifiche da apportare ai predetti articoli.

Fa presente, in particolare, che le modifiche da apportare all'oggetto sociale non comportano in alcun modo un cambiamento significativo dell'attività della società in quanto devono considerarsi una mera specificazione e migliore puntualizzazione di attività già indicate nello statuto sociale o già svolte dalla società e, pertanto, secondo quanto precisato dall'art.7 comma 7° del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 non necessitano di preventiva approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, presta il proprio parere favorevole alle modifiche statutarie proposte.

Il Presidente dà, pertanto, atto che l'Assemblea della società "AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA' S.R.L.":

- con votazione espressa verbalmente,
 - udita la relazione dell'Organo Amministrativo;
 - preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- con il voto favorevole dell'unico socio,

espresso verbalmente

DELIBERA

= I =

di modificare gli articoli 4), 5), 8) e 33) dello statuto sociale come segue:

--- **"Art.4 - (Oggetto)**

La società, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge (anche regolamentari), ha per oggetto l'attività di gestione di servizi ambientali e di igiene urbana ed in particolare:

- la raccolta dei rifiuti urbani e speciali;
- il trasporto dei rifiuti a centri di smaltimento e recupero;
- la promozione, lo studio e l'organizzazione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento nonché di sistemi integrati di incentivazione per la diminuzione della produzione di rifiuti;
- lo studio e l'organizzazione di sistemi integrati per la raccolta dei rifiuti ed il loro smaltimento.
- la gestione di discariche e di impianti per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per la selezione, il pretrattamento ed il trattamento di materiali rivenienti dalla raccolta differenziata nonché di impianti funzionali alle varie fasi e per la valorizzazione dei prodotti risultanti dalle attività svolte;

- le attività di disinfezione e disinfestazione;
- la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e lo svolgimento di tutti i servizi connessi, compresi quelli della gestione del verde e della rasatura dell'erba nei cigli stradali e negli spazi pubblici in genere;
- la manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;
- la bonifica ed il ripristino di luoghi inquinati;
- l'assistenza tecnica ad aziende operanti in settori analoghi, connessi o affini, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- la promozione di iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio;
- la gestione degli impianti di trattamento finale dei rifiuti;
- la pulizia ed il lavaggio delle fontane pubbliche ed ornamentali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale della rete urbana ed extra-urbana;
- la manutenzione del verde pubblico cittadino ivi inclusa l'area cimiteriale;
- la manutenzione e gestione della rete di pubblica illuminazione;
- il servizio di assistenza a terzi relativo agli adempimenti connessi alla gestione di rifiuti speciali;
- i servizi relativi a settori integrativi, complementari e affini a quelli sopra indicati e in particolare, servizi cimiteriali, servizi di implementazione del verde pubblico, servizi di manutenzione straordinaria di fontane pubbliche e connessi impianti e reti, manutenzione della segnaletica stradale, servizi di protezione civile ove rientranti nelle mansioni ordinariamente svolte dalla società;
- i servizi logistici e strumentali per le finalità istituzionali dell'Ente Socio, quali trasporto e noleggio di arredi, suppellettili e sedie, transennamento, allacci e distacchi di corrente elettrica per manifestazioni pubbliche, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria di immobili ed impianti di proprietà comunale;
- la gestione del servizio di affissione e di riscossione dei tributi degli Enti Locali.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse, collegate, strumentali o conseguenti a quelle sopra indicate ed in particolare, nell'ambito delle dette attività, la società potrà svolgere, nei modi ed entro i limiti consentiti dalla legge, attività finalizzate all'utilizzazione, diretta o indiretta, di energia prodotta da fonti alternative. La società potrà operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nei settori delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, della produzione e distribuzione di energia ese-

guendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà partecipare a pubblici appalti, anche in associazione temporanea con altri soggetti.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobili di qualunque genere e destinazione, nonché macchinari, attrezzature ed impianti.

La Società svolge la sua attività e, in generale, opera, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Socio mediante strumenti di controllo analogo, conseguendo un fatturato riferibile, per oltre l'ottanta per cento, allo svolgimento dei compiti assegnati alla società dall'Ente Socio. Ai fini delle modalità di calcolo della suddetta percentuale si fa riferimento all'art.5 co.1 lett.B e comma 7 del Decreto Legislativo n.50 del 2016 ed eventuali successive modifiche.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- attività professionali protette;
- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti;
- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla G.U. n.227 del 1991;
- tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.";

--- **"Articolo 5 - (Capitale sociale)**

Il capitale sociale è stabilito in Euro 961.515,00 (novecentosessantunomilacinquecentoquindici virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Può essere aumentato anche con conferimenti in natura e/o comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscettibile di

valutazione economica, con espressa esclusione delle prestazioni di opera o di servizi.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data di adozione della deliberazione.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro il termine stabilito nella delibera, comunque non inferiore a quello minimo indicato dalla legge.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (salvo il diritto di recesso ex art.2481 bis c.c.) oppure a seguito di cessione di quote.

Resta fermo in ogni caso che i soci "privati" (cioè diversi dagli Enti indicati nel primo comma, primo periodo, dell'art.115 del D.Lgs. n.267/2000) dovranno essere individuati secondo le procedure e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

L'ammissione di soci privati è consentita solo laddove la partecipazione di privati sia prescritta dalla legge ed avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, secondo quanto previsto dall'art.16 co.1 D.Lgs.175 del 2016 ed eventuali successive modifiche.";

--- "Articolo 8 - (Trasferimento delle quote di partecipazione)

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili esclusivamente in favore di:

- a) Enti Territoriali;
- b) altre Società a totale partecipazione pubblica;
- c) altri Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) soggetti privati individuati secondo le procedure di legge e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dall'art.16 co.1 D.Lgs.175 2016 ed eventuali successive modifiche.

E' vietato il trasferimento di quote da parte del socio privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il Comune di Corato, in qualità di Socio Unico, potrà trasferire quote in misura non superiore a 10% (dieci per cento) del Capitale Sociale.

Ricorrendone i presupposti, resta salva l'applicazione dell'art.2469, secondo comma, c.c..";

--- "Articolo 33 - (Controllo)

La società per consentire al socio unico Comune di Corato

l'esercizio effettivo di indirizzo e di "controllo analogo", in ossequio agli articoli 147 quater e 147 quinquies del T.U.E.L., nonché in coerenza con le Linee Guida dell'ANAC e con la disciplina in materia di controllo analogo dell'Ente socio medesimo dovrà nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente Socio, predisporre i propri documenti programmatici.

Per quanto innanzi (controllo ex ante) entro il mese di ottobre di ogni anno, la società dovrà presentare il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la specifica quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, e un piano industriale aggiornato che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente Socio.

L'Ente Socio può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

In fase di monitoraggio (controllo contestuale), entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art.193, Tuel, la Società partecipata presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché la Giunta Comunale dell'Ente Socio possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

La Giunta Comunale dell'ente Socio, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali l'Organo di Amministrazione della Società controllata dovrà attenersi.

In particolare, per le finalità di monitoraggio di cui innanzi, la società trasmetterà:

a. delle relazioni semestrali nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;

b. delle relazioni semestrali sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferite al semestre antecedente.

Il collegio sindacale della società in parola dovrà trasmettere trimestralmente all'Amministrazione Comunale copia dei verbali delle sue adunanze.

L'Ente Socio può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società, in analo-

gia a quanto disposto dall'art.147 quinquies e dall'art.153, comma 4, Tuel.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) della società trasmetterà all'Amministrazione comunale copia del bilancio dell'esercizio precedente e dei relativi allegati.

In fase di approvazione del Rendiconto (controllo ex post), nei termini indicati dall'art.151, commi da 5 a 8, dall'art.227 e seguenti Tuel, il Consiglio Comunale dell'Ente Socio dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società Partecipata.

Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale dell'Ente Socio può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (nell'ipotesi prevista dall'art.15.2), ove richiesto, parteciperà alla seduta del Consiglio Comunale di cui sopra o a qualsiasi altra seduta del Consiglio stesso, della Giunta comunale o delle Commissioni Consiliari di competenza, ove siano trattati argomenti che lo riguardano.

Il Sindaco (o suo delegato od Ufficio competente appositamente individuato) potrà richiedere e acquisire copia di atti o documenti relativi all'attività della società, potrà assoggettare la società stessa ad ispezioni e controlli.

I Consiglieri Comunali potranno acquisire per mezzo del Sindaco (o suo delegato od Ufficio competente appositamente individuato) gli atti o i documenti relativi all'attività della società utili all'espletamento del proprio mandato.

I Consiglieri Comunali potranno altresì esercitare il diritto di prendere visione ed ottenere copia di atti e documenti della Società anche individualmente e direttamente nei confronti della Società, ove ciò sia previsto dallo Statuto o da regolamenti degli Enti Soci, entro i limiti e con le modalità ivi previste.

Le Commissioni Consiliari potranno altresì convocare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di acquisire informazioni, chiarimenti o quant'altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le documentazioni periodiche inviate dalla società all'Amministrazione verranno trasmesse tempestivamente ai capigruppo consiliari.

E' fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti in materia dalle normative vigenti ed emanande.".

= II =

di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti sei e chiede a me Notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io Notaio allego l'indicato documento sotto **la lettera "A"**, dalla lettura del quale vengo dispensato dal comparsente.

Di questo verbale, in parte scritto a mano ed in parte dattiloscritto, da me Notaio e da persona di mia fiducia, su due fogli per otto facciate sin qui, ho dato lettura al costituito, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti trentatré.

Firmato: Renato Bucci - FRANCESCO CAPOZZA NOTAIO (sigillo)

Allegato "A"
Repertorio n° 10467
Raccolta n° 7048

STATUTO della società

"AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA' S.R.L."

Articolo 1 - (Denominazione)

La società a responsabilità limitata denominata **"AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA' S.R.L."**, in sigla **"ASIPU S.R.L."** è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 - (Sede)

La società ha sede nel Comune di Corato, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

Articolo 3 - (Durata)

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasesanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Art.4 - (Oggetto)

La società, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge (anche regolamentari), ha per oggetto l'attività di gestione di servizi ambientali e di igiene urbana ed in particolare:

- la raccolta dei rifiuti urbani e speciali;
- il trasporto dei rifiuti a centri di smaltimento e recupero;
- la promozione, lo studio e l'organizzazione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento nonché di sistemi integrati di incentivazione per la diminuzione della produzione di rifiuti;
- lo studio e l'organizzazione di sistemi integrati per la raccolta dei rifiuti ed il loro smaltimento.
- la gestione di discariche e di impianti per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per la selezione, il pretrattamento ed il trattamento di materiali rivenienti dalla raccolta differenziata nonché di impianti funzionali alle varie fasi e per la valorizzazione dei prodotti risultanti dalle attività svolte;
- le attività di disinfezione e disinfestazione;
- la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e lo svolgimento di tutti i servizi connessi, compresi quelli della gestione del verde e della rasatura dell'erba nei cigli stradali e negli spazi pubblici in genere;
- la manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;
- la bonifica ed il ripristino di luoghi inquinati;
- l'assistenza tecnica ad aziende operanti in settori analoghi, connessi o affini, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- la promozione di iniziative volte alla tutela ambientale

ed alla corretta gestione del territorio;

- la gestione degli impianti di trattamento finale dei rifiuti;
- la pulizia ed il lavaggio delle fontane pubbliche ed ornamentali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale della rete urbana ed extra-urbana;
- la manutenzione del verde pubblico cittadino ivi inclusa l'area cimiteriale;
- la manutenzione e gestione della rete di pubblica illuminazione;
- il servizio di assistenza a terzi relativo agli adempimenti connessi alla gestione di rifiuti speciali;
- i servizi relativi a settori integrativi, complementari e affini a quelli sopra indicati e in particolare, servizi cimiteriali, servizi di implementazione del verde pubblico, servizi di manutenzione straordinaria di fontane pubbliche e connessi impianti e reti, manutenzione della segnaletica stradale, servizi di protezione civile ove rientranti nelle mansioni ordinariamente svolte dalla società;
- i servizi logistici e strumentali per le finalità istituzionali dell'Ente Socio, quali trasporto e noleggio di arredi, suppellettili e sedie, transennamento, allacci e distacchi di corrente elettrica per manifestazioni pubbliche, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria di immobili ed impianti di proprietà comunale;
- la gestione del servizio di affissione e di riscossione dei tributi degli Enti Locali.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse, collegate, strumentali o conseguenti a quelle sopra indicate ed in particolare, nell'ambito delle dette attività, la società potrà svolgere, nei modi ed entro i limiti consentiti dalla legge, attività finalizzate all'utilizzazione, diretta o indiretta, di energia prodotta da fonti alternative. La società potrà operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nei settori delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, della produzione e distribuzione di energia eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà partecipare a pubblici appalti, anche in associazione temporanea con altri soggetti.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobili di qualunque genere e destinazione, nonché macchinari, attrezzature ed impianti.

La Società svolge la sua attività e, in generale, opera, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Socio mediante strumenti di controllo analogo, conseguendo un fatturato riferibile, per oltre l'ottanta per cento, allo svolgimento dei compiti assegnati alla società dall'Ente Socio. Ai fini delle modalità di calcolo della suddetta percentuale si fa riferimento all'art.5 co.1 lett.B e comma 7 del Decreto Legislativo n.50 del 2016 ed eventuali successive modifiche.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- attività professionali protette;
- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti;
- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla G.U. n.227 del 1991;
- tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 5 - (Capitale sociale)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 961.515,00 (novecentosessantunomilacinquecentoquindici virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Può essere aumentato anche con conferimenti in natura e/o comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con espressa esclusione delle prestazioni di opera o di servizi.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data di adozione della deliberazione.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro il termine stabilito nella delibera, comunque non inferiore a quello minimo indicato dalla legge.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di

prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (salvo il diritto di recesso ex art.2481 bis c.c.) oppure a seguito di cessione di quote.

Resta fermo in ogni caso che i soci "privati" (cioè diversi dagli Enti indicati nel primo comma, primo periodo, dell'art.115 del D.Lgs. n.267/2000) dovranno essere individuati secondo le procedure e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

L'ammissione di soci privati è consentita solo laddove la partecipazione di privati sia prescritta dalla legge ed avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, secondo quanto previsto dall'art.16 co.1 D.Lgs.175 del 2016 ed eventuali successive modifiche.

Articolo 6 - (Finanziamento dei soci - titoli di debito)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci incontra i limiti previsti da inderogabili disposizioni di legge.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.2483 c.c..

Articolo 7 - (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o degli amministratori (nel caso in cui venga costituito il Consiglio di Amministrazione), dei sindaci o del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta da formale comunicazione fatta alla società da ciascuno dei detti soggetti ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese.

Articolo 8 - (Trasferimento delle quote di partecipazione)

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili esclusivamente in favore di:

- a) Enti Territoriali;
- b) altre Società a totale partecipazione pubblica;
- c) altri Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) soggetti privati individuati secondo le procedure di legge

e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dall'art.16 co.1 D.Lgs.175 2016 ed eventuali successive modifiche.

E' vietato il trasferimento di quote da parte del socio privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il Comune di Corato, in qualità di Socio Unico, potrà trasferire quote in misura non superiore a 10% (dieci per cento) del Capitale Sociale.

Ricorrendone i presupposti, resta salva l'applicazione dell'art.2469, secondo comma, c.c..

Art.9 - Organi

9.1 Sono Organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) l'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di applicazione di quanto previsto nell'art.15.2, il Consiglio di Amministrazione;

c) Collegio Sindacale o Revisore Legale

9.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

9.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

9.4 E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art.2125 del codice civile.

9.5 La Società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, fermo restando che non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore ai compensi massimi stabiliti in conformità alle previsioni normative tempo per tempo vigenti e, comunque, proporzionata alla qualificazione professionale e all'impegno richiesto.

Articolo 10 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 11 - (Convocazione dell'Assemblea dei soci)

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione

assembleare.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione (ove istituito), nella sede sociale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione (raccomandata A.R., telegramma, fax, posta elettronica certificata) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o attraverso consegna di raccomandata a mano (datata e sottoscritta per ricevuta), almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea tutti i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale o il Revisore Legale, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea dei soci delibera:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51% (cinquantuno per cento)) del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega.

E' richiesta la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le delibere relative a:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale;
- c) emissioni di titoli del debito;
- d) trasformazione, fusione e scissione della società.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate o l'unanimità.

Articolo 12 - (Partecipazione all'Assemblea dei soci)

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per dele-

ga scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore se nominati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 13 - (Presidenza dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di applicazione di quanto previsto nell'art.15.2, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori intervenuti, in mancanza di amministratori intervenuti l'assemblea elegge quale proprio presidente altro soggetto.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Articolo 14 - (Materie riservate all'Assemblea dei soci)

14.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea l'approvazione di tutti gli atti programmatici previsti dalla normativa vigente e che consentono l'esercizio del controllo analogo, e i documenti di programmazione e piani industriali.

L'assemblea:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca l'organo amministrativo, il suo Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale o il Revisore Legale, ove nominato, determinandone contemporaneamente i compensi;
3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
4. approva i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato ad orientare gli obiettivi della Società in un orizzonte temporale di lungo termine;
5. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera sulla prestazione di garanzie e sull'accensione di debiti finanziari;

8. delibera sulla definizione e sull'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;

9. l'autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società o enti per importi superiori a euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

10. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.

11. delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori

Articolo 15 – Organo amministrativo

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci.

15.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e comunque tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea della società, con delibera motivata da trasmettersi alla Corte dei Conti competente, può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri di parità di accesso stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

In tale ipotesi, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

E' esclusa la carica di Vicepresidente ed, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la carica di Vice-Presidente sarà attribuita ad uno dei Consiglieri senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

15.3 L'Organo Amministrativo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

15.4 In ogni ipotesi di cessazione Amministratore Unico o di tutti gli amministratori si applica il disposto dell'articolo 2386 comma 5, C.C..

15.5 Non possono essere nominati "Amministratore Unico" o "Amministratori" (in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione) il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Corato, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del

presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

15.6 L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Corato, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge e di statuto.

15.7 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) sarà riconosciuto un compenso omnicomprendente, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 16 - (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A.R. o telefax o telegramma o posta elettronica anche certificata oppure mediante raccomandata a mano (datata e sottoscritta per ricevuta), contenenti l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun sindaco effettivo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, oppure, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta-

zione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati non possono comunque essere presenti al momento del voto.

Il Direttore Generale interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esprimendo un parere consultivo.

Articolo 17 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art.2381 cod.civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, scelto tra i consiglieri eletti.

E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione e non delegabili a singolo consigliere l'effettuazione di investimenti pari o superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), l'assunzione dei dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Articolo 18 - (Conflitto di interessi)

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società, fermo il disposto di cui agli articoli 2475 bis e ter del Codice Civile.

Articolo 19 - (Il Presidente)

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente.

Nei rapporti con i terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale;
- c) adotta, nell'interesse della Società, anche su proposta del Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, altrimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e comunque provvedendo a convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del provvedimento;
- d) sovrintende all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore Generale dal presente statuto;
- e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2381 c.c..

Articolo 20 - (Rappresentanza legale della società)

La rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art.15.2).

La firma per la società spetta altresì a coloro i quali l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (ove istituito) abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti, salvo quanto previsto dall'art.2475 bis c.c..

Articolo 21 - Il Direttore Generale (Nomina - Poteri)

Il Direttore Generale da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa, è nominato dall'Assemblea dei soci.

L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre (3) anni ed è rinnovabile.

All'atto della nomina del Direttore Generale, l'Assemblea dei Soci attribuisce le relative mansioni.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione (nell'ipotesi prevista dall'art.15.2).

Durante il triennio il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa o giustificato motivo o comunque per motivi riguardanti la funzionalità e la efficienza dell' Azienda.

In caso di assenza od impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale individuato dall'Organo Amministrativo, salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore ai 60 (sessanta) giorni.

Articolo 22 - Controllo legale dei conti e controllo contabile (Composizione - durata in carica - attribuzioni)

22.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e sull'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

Esso dura in carica per 3 (tre) consecutivi esercizi sociali, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Al Collegio Sindacale sono affidati i poteri e le attribuzioni previsti dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Non possono essere nominati componenti del Collegio Sindacale della società in house il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Corato, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché i coniuge, i loro parenti ed affini entro i quarto grado.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.

In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

Ai componenti del collegio sindacale si applicano gli stessi divieti e limitazioni previste per l'amministratore unico, o per i componenti del Consiglio di Amministrazione (nell'ipotesi prevista dall'art.15.2).

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile, salvo diversa determinazione dell'Assemblea che potrà attribuire tale funzione ad un revisore legale o ad una società di revisione legale avente le caratteristiche di cui all'art.2409 bis, comma 1, cod.civ..

L'Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico (che non può eccedere i tre esercizi so-

ciali), in conformità alle vigenti norme di legge.

Il revisore o la società di revisione cessa dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Articolo 23 - (Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La tenuta del libro è a cura del Collegio Sindacale a norma dell'art.2421 del c.c.. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell' adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione, ove istituito.

Articolo 24 - (Responsabilità)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Articolo 25 - (Compensi del Collegio Sindacale)

I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'art.2402 c.c..

I compensi sono stabiliti nella misura dei minimi tariffari individuati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ridotti del 10% e comunque in conformità ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 26 - (Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (nell'ipotesi prevista dall'art.15.2) procede alla redazione del Bilancio di esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei sindaci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sarà approvato entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Articolo 27 - (Distribuzione degli utili)

Gli utili del Bilancio sono ripartiti nel modo seguente:

- a) il cinque per cento (5% (cinque per cento)) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale;
- b) il venti per cento (20% (venti per cento)) a incremento del fondo rinnovo impianti, da utilizzare anche per finanziamento di studi per applicazioni tecnologiche avanzate, finalizzate a potenziare l'efficienza degli impianti ed a ridurre i costi di gestione;
- c) il residuo ai soci in proporzione alle quote di capitale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio cui tali utili netti si riferiscono, da adottare con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 28 - (Diritto di recesso)

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomanda-

ta spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

Si applica l'art.2473 c.c..

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dal socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, l'Organo Amministrativo convoca tempestivamente l'Assemblea dei soci al fine di adottare gli atti necessari e/o per garantire che la Società possa continuare ad operare nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29 - (Scioglimento e liquidazione)

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 30 - (Foro Competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

Articolo 31 - (Clausola Compromissoria)

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale. La soppressione della presente clausola deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 32 - (Gestione del personale)

In materia di reclutamento e gestione del personale alla Società si applica quanto disposto dagli articoli 19 e 25 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii e quanto stabilito dal Comune di Corato in appositi atti regolamentari e negli indirizzi dell'Amministrazione, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 33 - (Controllo)

La società per consentire al socio unico Comune di Corato l'esercizio effettivo di indirizzo e di "controllo analogo", in ossequio agli articoli 147 quater e 147 quinquies del

T.U.E.L., nonché in coerenza con le Linee Guida dell'ANAC e con la disciplina in materia di controllo analogo dell'Ente socio medesimo dovrà nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente Socio, predisporre i propri documenti programmatici.

Per quanto innanzi (controllo ex ante) entro il mese di ottobre di ogni anno, la società dovrà presentare il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la specifica quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, e un piano industriale aggiornato che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente Socio.

L'Ente Socio può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

In fase di monitoraggio (controllo contestuale), entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art.193, Tuel, la Società partecipata presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché la Giunta Comunale dell'Ente Socio possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

La Giunta Comunale dell'ente Socio, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali l'Organo di Amministrazione della Società controllata dovrà attenersi. In particolare, per le finalità di monitoraggio di cui innanzi, la società trasmetterà:

- a. delle relazioni semestrali nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
- b. delle relazioni semestrali sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferite al semestre antecedente.

Il collegio sindacale della società in parola dovrà trasmettere trimestralmente all'Amministrazione Comunale copia dei verbali delle sue adunanze.

L'Ente Socio può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società, in analogia a quanto disposto dall'art.147 quinquies e dall'art.153, comma 4, Tuel.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) della società trasmetterà all'Amministrazione comunale copia del bilancio dell'esercizio precedente e dei relativi allegati.

In fase di approvazione del Rendiconto (controllo ex post), nei termini indicati dall'art.151, commi da 5 a 8, dall'art.227 e seguenti Tuel, il Consiglio Comunale dell'Ente Socio dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società Partecipata.

Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale dell'Ente Socio può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (nell'ipotesi prevista dall'art.15.2), ove richiesto, parteciperà alla seduta del Consiglio Comunale di cui sopra o a qualsiasi altra seduta del Consiglio stesso, della Giunta comunale o delle Commissioni Consiliari di competenza, ove siano trattati argomenti che lo riguardano.

Il Sindaco (o suo delegato od Ufficio competente appositamente individuato) potrà richiedere e acquisire copia di atti o documenti relativi all'attività della società, potrà assoggettare la società stessa ad ispezioni e controlli.

I Consiglieri Comunali potranno acquisire per mezzo del Sindaco (o suo delegato od Ufficio competente appositamente individuato) gli atti o i documenti relativi all'attività della società utili all'espletamento del proprio mandato.

I Consiglieri Comunali potranno altresì esercitare il diritto di prendere visione ed ottenere copia di atti e documenti della Società anche individualmente e direttamente nei confronti della Società, ove ciò sia previsto dallo Statuto o da regolamenti degli Enti Soci, entro i limiti e con le modalità ivi previste.

Le Commissioni Consiliari potranno altresì convocare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di acquisire informazioni, chiarimenti o quant'altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le documentazioni periodiche inviate dalla società all'Amministrazione verranno trasmesse tempestivamente ai capigruppo consiliari.

E' fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti in materia dalle normative vigenti ed emanande.

Firmato: Renato Bucci - FRANCESCO CAPOZZA NOTAIO (sigillo)

La presente copia, composta di sette fogli per ventisei facciate, è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Corato,